

DETERMINAZIONE DELL'AUTORITA' DI GESTIONE PSR PUGLIA 16 gennaio 2017, n. 2

P.S.R. PUGLIA 2014-2020 – Sottomisura 19.1 “Sostegno preparatorio del PSR Puglia 2014/20 delle attività propedeutiche alla Strategia di Sviluppo Locale”: Avviso pubblicato sul BURP n. 45 del 21/04/2016; **Sottomisura 19.2 “sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo” e Sottomisura 19.4 “sostegno per i costi di gestione e animazione”:** Bando pubblicato sul BURP n. 87 del 28/07/2016 e s.m.i.. **Annullamento d’ufficio ai sensi dell’art. 21/nonies, l. 241/1990.**

L’Autorità di Gestione PSR Puglia 2014/2020

VISTI gli artt. 4 e 16 del Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 e s.m.i.;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015 e s.m.i.;

VISTO l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale della Puglia n. 1742 del 12/10/2015;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale della Puglia n. 2036 del 16/11/2015;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30/12/2015;

Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile di Raccordo della Misura 19, Dott. Cosimo R. Sallustio, dal Responsabile delle sottomisure 19.1 e 19.2, dott. Nicola Dattoma e dalla Responsabile delle sottomisure 19.3 e 19.4, dott.ssa Angela Anemolo, dalla quale emerge quanto segue:

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR e che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 su finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Reg. (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

VISTO il Regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione dell’11/03/2014 che integra il Reg. (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno al FEASR e che introduce disposizioni transitorie;

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell’11/03/2014 che integra il Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro;

VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17/07/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR;

VISTO il Regolamento (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

VISTO il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (G.U. n. 174 del 29 luglio 2003) “Codice in materia di protezione dei dati personali” che ha modificato la legge 31 dicembre 1996, n. 676, “Delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” (G.U. n. 5 dell’8 gennaio 1997);

VISTO il D.lgs .7-3-2005 n. 82 - Pubblicato nella G.U. 16 maggio 2005, n. 112, S.O. “Codice dell’amministrazione digitale”;

VISTA la DECISIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA C(2015) 8412 del 24/11/2015, che approva il Programma di Sviluppo Rurale 2014 della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR;

VISTA la DECISIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA C(2015) 8452 del 25.11.2015 con la quale è stato approvato il Programma Operativo “Programma Operativo (PO) FEAMP ITALIA 2014-2020”, per il sostegno da parte del FEAMP in Italia;

VISTA la DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 2015, n. 2424, recante “Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2014 – 2020 - Approvazione definitiva e presa d’atto della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412”;

VISTO l’Accordo Multiregionale per l’attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi (FEAMP) nell’ambito del PO FEAMP 2014-2020, sancito con Atto Rep. N. 102/CRS del 09/06/2016, e della ripartizione finanziaria per Capi e per anno;

CONSIDERATO che il PSR Puglia 2014/2020 nella misura 19 ha optato per la Strategia Plurifondo ovvero per la definizione di SSL che possano utilizzare, a seconda del territorio di costituzione del GAL, i Fondi FEAMP, FESR e FSE assieme al fondo FEASR;

VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020 n. 191 del 15/06/2016 con la quale sono stati approvati i Criteri di selezione delle Misure del PSR Puglia 2014/2020;

VISTA la determinazione n. 59 del 7 aprile 2016 del Dirigente della Sezione Caccia e Pesca avente ad oggetto “Reg. UE n. 508/2014 relativo al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP), art. 60; - Individuazione e approvazione delle zone di pesca e acquacoltura eleggibili per l’attuazione del CLLD con riferimento alla Sezione 5 del Programma Operativo FEAMP” che definisce l’elenco dei Comuni pugliesi eleggibili al FEAMP per l’attuazione del CLLD con separata indicazione dei Comuni che soddisfano più di un criterio e, come tali, potranno essere identificati come “Area FEAMP” ai sensi dei criteri di selezione delle sottomisure 19.1, 19.2 e 19.4;

RILEVATO che, in particolare, tra i compiti dell’Autorità di Gestione indicati dal P.S.R. 2014-2020 della Regione Puglia rientrano la predisposizione e l’emanazione dei Bandi attuativi delle Misure, nonché ogni altro adempimento necessario per l’attivazione degli stessi;

CONSIDERATO che, per facilitare il processo partecipativo ai territori rurali, il Programma di Sviluppo Rurale della Puglia ha previsto la Sottomisura 19.1 “Sostegno preparatorio” per supportare finanziariamente una serie di attività che consentano il pieno coinvolgimento della comunità locali la cui Strategia di Sviluppo Locale risulterà ammissibile al finanziamento della Sottomisura 19.2;

VISTO che, quindi, l’Autorità di Gestione del PSR 2014/2020 con la determinazione n. 57 del 15/04/2016 ha approvato l’“Avviso pubblico” avente ad oggetto “Programma di Sviluppo Rurale Puglia 2014/2020 – Misura 19 – Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER – (SLTP – sviluppo locale di tipo partecipativo) (articolo 35 del Regolamento (UE) n. 1303/2013) sottomisura 19.1 – Sostegno Preparatorio. (pubblicato sul BURP n. 45 del 21.04.2016) destinato ai Gruppi di azione locale, costituiti o in fase di costituzione, al fine di un pieno coinvolgimento delle comunità locali attraverso l’approccio partecipativo e della redazione delle Strategie di Sviluppo locale;

CONSIDERATO che l’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020 con la Determinazione n. 250 del 25/07/2016 ha approvato il Bando pubblico per la selezione delle proposte di strategie di sviluppo locale (SSL) dei Gruppi di Azione Locale (GAL) ai sensi della sottomisura 19.2 (pubblicato sul BURP n. 87 del 28/7/2016);

VISTA la successiva Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020 n. 303 del

14/09/2016 con cui sono state approvate le modifiche al Bando pubblico per la selezione delle proposte di strategie di sviluppo locale (SSL) dei Gruppi di Azione Locale (GAL), pubblicato sul BURP n. 87 del 28/7/2016 ed è stato prorogato al 26/9/2016 il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione;

CONSIDERATO che il gruppo di lavoro regionale istituito con la Determinazione dell'Autorità di Gestione del PSR Puglia n. 317 del 05/10/2016 ha effettuato la verifica della ricevibilità delle domande di partecipazione alla selezione secondo quanto descritto all'art. 17 del Bando e l'ammissibilità delle stesse ai sensi dell'art. 10 del Bando;

DATO ATTO che il Comitato Tecnico intersettoriale, istituito con Determinazione dell'Autorità di Gestione n. 5 del 01/03/2016, ha operato, sino all'ultima riunione tenutasi il 25 ottobre 2016, la valutazione delle Strategie di Sviluppo Locale ricevibili presentate dai GAL candidati alla selezione;

CONSIDERATO che alcuni Enti Locali - ai cui territori era stata preclusa la partecipazione all'avviso pubblico relativo alla Misura 19.1 e al Bando relativo alle Misure 19.2 e 19.4 - hanno adito il Giudice amministrativo, lamentando la portata assertivamente restrittiva dei criteri prestabiliti dal bando, ed impugnando le relative clausole, e precisamente:

COMUNE DI MONOPOLI

Con ricorso notificato in data 22/06/2016 il Comune di Monopoli ha impugnato dinanzi al TAR di Bari, con contestuale istanza di sospensione cautelare, la Determinazione n. 57 del 15.4.2016 dell'Autorità di Gestione del PSR 2014/2020 avente ad oggetto "*Programma di Sviluppo Rurale Puglia 2014/2020 – Misura 19 – Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER – (SLTP – sviluppo locale di tipo partecipativo) (articolo 35 del Regolamento (UE) n. 1303/2013). Sottomisura 19.1 – Sostegno Preparatorio. Approvazione Avviso pubblico*", pubblicata sul BURP n. 45 del 21.04.2016, chiedendone l'annullamento in parte qua e nei limiti in cui non consentono al Comune ricorrente di partecipare all'avviso pubblico.

Con ordinanza n. 400 pubblicata in data 8/09/2016 il TAR Bari - Sezione Unite Feriali - ha accolto l'istanza cautelare esclusivamente ai fini del riesame. .

Con successivi motivi aggiunti proposti in data 27/09/2016 il Comune di Monopoli ha impugnato, previa istanza cautelare, anche la Determinazione n. 250 del 25/07/2016 recante "*PSR Puglia 2014-2020 – Misura 19.2 “Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della Strategia di Sviluppo Locale di tipo partecipativo” – Misura 19.4 “Sostegno per i costi di gestione e animazione” – Approvazione Bando pubblico per la selezione delle proposte di strategie di Sviluppo locale (SSL) dei Gruppi di azione Locale (GAL)”* (BURP n. 87 del 28/07/2016) nonchè la Determinazione dell'Autorità di Gestione n. 303 del 14/09/2016 con la quale sono state approvate le modifiche al bando e la proroga del termine per la presentazione delle domande per la selezione delle proposte di strategie di sviluppo locale (SSL) dei gruppi di azione locale (GAL).

Con decreto n. 465 pubblicato il 4/10/2016 il Presidente del TAR ha respinto l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente ed ha fissato per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 18 ottobre 2016.

Nelle more, con determinazione dell'Autorità di Gestione n. 321 del 17/10/2016, la Regione, in esecuzione della citata ordinanza cautelare n. 400/2016, all'esito del riesame disposto ha confermato l'esclusione del Comune di Monopoli dalla selezione delle Strategie di Sviluppo Locale dei GAL. In seguito all'adozione del precitato provvedimento, in sede di Camera di Consiglio del 18/10/2016 il TAR ha invitato l'Avvocato del Comune a produrre motivi aggiunti sulla precitata Determinazione n. 321/2016 presentando richiesta di concessione dei termini abbreviati ex art. 53 C.p.a.. L'Autorità Giudicante nella medesima udienza ha fissato Camera di Consiglio per la data dell'8/11/2016.

In data 22/10/2016 il Comune di Monopoli ha notificato nuovi ed ulteriori motivi aggiunti per l'annullamento – previa concessione di misure cautelari monocratiche e collegiali - della precitata Determinazione dell'Autorità di Gestione n. 321/2016. Con decreto n. 500 pubblicato il 26/10/2016 il Presidente del TAR di

Bari ha accolto l'istanza di misure cautelari monocratiche *"nei limiti di cui in motivazione"*, fissando per la trattazione collegiale la camera di consiglio del giorno 8 novembre 2016.

Con ordinanza n. 507 pubblicata il 9 novembre 2016 il TAR Bari, considerando *prima facie* fondato il rilievo formulato avverso l'esclusione *sic et simpliciter* dei territori rurali B non inclusi nella programmazione 2007/2013 (come il Comune di Monopoli), stante il tenore della previsione in merito contenuta nel sottostante accordo di partenariato 2014/2020, e considerato che comunque la posizione del Comune di Monopoli sarà comunque da valutare alla stregua dei criteri di priorità stabiliti dal bando, ha accolto l'istanza cautelare *"nei limiti di cui in motivazione"*.

COMUNE DI MODUGNO

Con ricorso notificato in data 26/06/2016 il Comune di Modugno ha impugnato dinanzi al TAR di Bari (n. 764/2016 R.G.) la Determinazione dell'Autorità di Gestione del PSR 2014/2020 n. 57 del 15.04.2016, avente ad oggetto *"Programma di Sviluppo Rurale Puglia 2014/2020 – Misura 19 – Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER – (SLTP – sviluppo locale di tipo partecipativo) (articolo 35 del Regolamento (UE) n. 1303/2013). Sottomisura 19.1 – Sostegno Preparatorio. Approvazione Avviso pubblico"*, pubblicata sul BURP n. 45 del 21.04.2016-). Con ordinanza n. 372 pubblicata il 28/07/2016 il TAR Bari - Sezione Unite Feriali - ha accolto l'istanza cautelare esclusivamente ai fini del riesame.

Con ricorso ex art. 112 C.p.A. notificato il 29/09/2016 il Comune di Modugno ha proposto dinanzi al TAR Bari azione di ottemperanza per conseguire l'attuazione dell'ordinanza n. 372/2016. Con ricorso successivamente notificato in data 29/09/2016 il Comune di Modugno ha impugnato dinanzi al TAR di Bari, previa istanza cautelare, anche la Determinazione n. 250 del 25/07/2016 recante *"PSR Puglia 2014-2020 – Misura 19.2 "Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della Strategia di Sviluppo Locale di tipo partecipativo" – Misura 19.4 "Sostegno per i costi di gestione e animazione" – Approvazione Bando pubblico per la selezione delle proposte di strategie di Sviluppo locale (SSL) dei Gruppi di azione Locale (GAL)"* (pubblicata nel BURP n. 87 del 28/07/2016) nonché ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.

Nelle more, con Determinazione dell'Autorità di Gestione n. 329 del 21/10/2016, la Regione, in esecuzione della citata ordinanza cautelare n. 372/2016, all'esito del riesame disposto ha confermato l'esclusione del Comune di Modugno dalla selezione delle Strategie di Sviluppo Locale dei GAL.

Pertanto, allo stato degli atti risulta sospesa la procedura di selezione di cui alle DAdG n. 57/2016 e n. 250/2016 in quanto il Comitato Tecnico intersettoriale riconvocatosi per il giorno 27 ottobre 2016 con il compito di *"formulare il parere e le graduatorie alle AdG dei programmi"*, a causa del decreto del Presidente del TAR di Bari n. 500/2016 ha sospeso la propria attività sino a tutt'oggi con conseguente decorrenza del termine del 29 ottobre 2016 stabilito dalla regolamentazione comunitaria (Reg. CE 1303/2013 art. 33 comma 4) per la conclusione del primo ciclo di selezione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo;

PRESO ATTO

che tali contenziosi sono tuttora pendenti e tuttavia sono sfociati nell'emanazione di decisioni cautelari che – per quanto connotate da portata incidentale – evidenziano la motivata convinzione del Giudice che si siano previsti requisiti di ammissione eccessivamente restrittivi, con specifico riferimento alle clausole che non prevedono la possibilità di realizzare le attività in aree rurali di tipo B che non siano già state interessate dalla programmazione di tipo partecipativo (LEADER) nel periodo 2007-2013 (Allegato A, punto 5 ed Allegato 3 dell'Avviso pubblico approvato con atto dirigenziale n.57/2016);

che peraltro l'individuazione delle aree ammissibili era emersa dalla interlocuzione svoltasi con i servizi della Commissione UE, il Comitato Tecnico Intersettoriale, il Comitato di Sorveglianza del PSR Puglia 2014–2020;

che l'orientamento espresso, sia pure in sede cautelare, da varie pronunce del Giudice Amministrativo è

coerente con l'interesse della Regione Puglia di sostenere le strategie di sviluppo locale in base a criteri inclusivi che coinvolgano la più ampia platea di territori possibile;

che, pertanto, si ritiene utile e conforme all'interesse pubblico consentire una più estesa partecipazione alla procedura, intervenendo sui requisiti di ammissione in senso ampliativo, nei sensi indicati dal TAR, rendendo eleggibili anche i territori dei Comuni dell'area "B", nonché le zone di pesca e acquacoltura eleggibili per l'attuazione del CLLD, così come definite nel PO FEAMP;

RILEVATO

che a tali fini è necessario porre integralmente nel nulla la presente procedura a partire dall'atto indittivo;

DATO ATTO che, con la nota prot. AOO_001 /25-11-2016/ n. 2338, L'Autorità di Gestione FEASR 2014/2020 comunicava alle altre Autorità di Gestione FESR/FSE e FEAMP che: "*non intravedendo tempi certi per la definizione definitiva dei ricorsi intervenuti, si individuano concreti motivi di interesse pubblico tali da rendere opportuno procedere - in autotutela e ai sensi della normativa vigente - alla revoca dell'Avviso e degli atti ad esso collegati, oltre all'annullamento della conseguente procedura di gara.*

Ovviamente, tale decisione potrà far seguito alla condivisione con i servizi della Commissione Europea di nuovi criteri di eleggibilità che siano coerenti con i ricorsi presentati. Inoltre, dalla interlocuzione con le istituzioni europee è necessario evincere che sia possibile selezionare strategie aggiuntive di sviluppo locale di tipo partecipativo successivamente alla prima scadenza ma non oltre il 31 dicembre 2017 (cfr. Reg. 1303/13, art. 33, comma 4) pur non avendo potuto concludere il primo ciclo per motivi di forza maggiore.

Si dà atto che, per quanto concerne il PSR Puglia 2014/2020, tale interlocuzione con i servizi della Commissione è già intervenuta in maniera informale ricevendo un nulla osta a procedere in tal senso, stante la tempestiva reazione ai motivi di forza maggiore."

DATO ATTO che all'esercizio della potestà di autotutela, fondata su esplicitate esigenze di ampliamento della platea dei territori ammissibili poste in rilievo da decisioni del Giudice Amministrativo e sorretta da evidenti profili di interesse pubblico (anche in relazione al *favor participationis*), e che sussistono tutti i requisiti all'uopo prescritti dall'art. 21/nonies della l. 241/1990, anche alla luce del fatto che la procedura è tuttora in itinere e che non vi sono concorrenti che abbiano conseguito una posizione consolidata di affidamento;

tutto ciò premesso e per le ragioni esposte, si propone di:

- di annullare la determinazione dell'AdG PSR n. 57/2016 relativa all'Avviso pubblico per la sottomisura 19.1, pubblicato sul BURP n. 45 del 21/04/2016, e tutti gli atti ad esso conseguenti;
- di annullare la determinazione dell'AdG PSR n. 250 del 25/07/2016 relativa al Bando per le sottomisure 19.2 e 19.4, pubblicato sul BURP n. 87 del 28/07/2016, e tutti gli atti ad esso conseguenti ovvero le determinazioni AdG PSR nn. 303, 321, 329 e 363 del 2016;
- di dare avvio alle azioni necessarie per la riformulazione dell'Avviso pubblico e del Bando al fine di ampliare la platea dei possibili partecipanti nei sensi indicati dal Giudice Amministrativo, come specificato in premessa.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

ADEMPIMENTI CONTABILI (ai sensi della L. R. n. 28/2001 e s.m.i.)

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione Puglia e che dallo stesso non scaturiranno oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia, pertanto non va trasmesso alla Sezione Bilancio e Ragioneria.

Tutto ciò premesso, ritenuto di dover provvedere in merito

L'AUTORITA' DI GESTIONE DEL PSR PUGLIA 2014/2020**DETERMINA**

- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse che qui si intendono interamente richiamate;
- di annullare la determinazione dell'AdG PSR n. 57/2016 relativa all'Avviso pubblico per la sottomisura 19.1, pubblicato sul BURP n. 45 del 21/04/2016, e tutti gli atti ad esso conseguenti;
- di annullare la determinazione dell'AdG PSR n. 250 del 25/07/2016 relativa al Bando per le sottomisure 19.2 e 19.4, pubblicato sul BURP n. 87 del 28/07/2016, e tutti gli atti ad esso conseguenti ovvero le determinazioni AdG PSR nn. 303, 321, 329 e 363 del 2016;
- di dare avvio alle azioni necessarie per la riformulazione dell'Avviso pubblico e del Bando al fine di ampliare la platea dei possibili partecipanti nei sensi indicati dal Giudice Amministrativo, come specificato in premessa;
- di dare atto che il presente provvedimento:
 - è immediatamente esecutivo;
 - sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
 - sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
 - sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.svilupporurale.regione.puglia.it;
 - sarà trasmesso in copia all'Assessore alle Risorse Agroalimentari;
 - è composto da n° 7 (sette) facciate timbrate e vidimate;
 - è adottato in originale.

L'AUTORITA' DI GESTIONE DEL PSR 2014-2020
Prof. Gianluca Nardone